

AVVISO NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
DECRETO PRESIDENZIALE T.A.R. LOMBARDIA - MILANO III
SEZ. N.° 01091/2020 NEL RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE ED
ISTANZA AI SENSI DEGLI ARTT. 55) E 56) DEL C.P.A.
PENDENTE AL N.° R.G. 01445/20

Per: le Signore: Elena BAGNARDI, nata a Brescia il 18.05.1973, (C.F. BGNLNE73E58B157H), **Gelsomina CRESCENZI**, nata a Sarno (SA) il 04.10.1959, (C.F. CRSGSM59IR44I438Q), **Roberta GRANATA**, nata a Piacenza il 31.12.1972, (C.F. GRNRRT72T71G535P), **Rosaria LUONGO**, nata a Napoli l'08.10.1977, (C.F. LNRSR77R48F839Z), **Rosetta MELIDORO**, nata a Rotondella (MT), il 08.05.1966, (C.F.: MLDRTT66E48H591M), **Laura PROVENZANO**, nata a Sciacca (AG), il 24.02.1981, (C.F.: PRVLR8164I533L), **Valeria RACCOMANDATO**, nata a Bollate (MI) il 05.06.1979, (C.F. RCCVLR79H45A940N), **Antonella SCANDIFFIO**, nata a Matera il 24.05.1978, (C.F. SCNNNL78E64F052N), **Anna Rosa VIGILANTE**, nata a Potenza il 30.10.1966, (C.F. VGLNRS66R70G942C), **Barbara ZACCAGNI**, nata Milano il 29.11.1974, (C.F.: ZCCBBR74S69F205B), rappresentate e difese, in virtù di mandato in calce del presente atto, dall'**avv.to Antonello Manuel REGA** (C.F. RGENNL68A19F205G), elett.te dom.te nello studio di quest'ultimo in **Sarno (SA)** alla Via Bruto Fabricatore, n.°23; *il quale difensore dichiara ai sensi degli artt. 170 e ss. c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni del presente procedimento al n.° di fax: 081/941239 nonché al seguente indirizzo di p.e.c.: a.rega@avvocatinocera-pec.it.*

- Ricorrenti -

Contro: il **MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA (C.F.: 80185250588)**, in persona del Ministro *pro tempore*, dom.to *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Milano alla Via Freguglia, n.° 1 (Palazzo di Giustizia);

-Resistente -

Contro: il **MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, DIREZIONE GENERALE (C.F.: 80185250588)**, in persona del Ministro *pro tempore*, dom.to *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Milano alla Via Freguglia, n.° 1 (Palazzo di Giustizia)

-Resistente -

Contro: il **MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA (C.F.: 80185250588) - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, UFFICIO VII**, in persona del Dirigente *pro tempore*, dom.to *ope legis* presso l'Avvocatura l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Milano alla Via Freguglia, n.° 1 (Palazzo di Giustizia);

- Resistente -

NONCHE' nei confronti: delle **Signore:**

Lucia DE GRAZIA, nata a Potenza il 14.03.1981 e residente alla via Guerrazzi, n.° 57 in Monza (MB) ed **Anna Franca AMBROSIO**, nata a Napoli il 20.05.1956 e residente alla Via Montello, 25 Scacla C in Brescia.

- Controinteressate -

Estremi dei provvedimenti impugnati:

a) dell'atto provvedimento del 24.08.2020 n.° 1955 a firma del D.G. dell'USR Lombardia - Ufficio VII in uno all'allegato con cui sono individuati quali docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato per l'a.s. 2020 - 2021 sulla rispettiva classe di concorso in cui sono ricomprese le ricorrenti relativamente alla classe di concorso per la scuola primaria EEEE da GM/18 assegnate su provincia di Varese;

b) del decreto dirigenziale con pari data del 24.08.2020 n.° 19500 mediante cui il D.G. dell'USR Lombardia - Ufficio VII ha rettificato ora per allora l'atto di individuazione del 18 agosto 2020, Prot. n.° 19221 dei destinatari di contratto a t.i. relativo al contingente da assumere per l'a.s. 2020 - 21 proveniente da graduatorie regionali di merito e da GAE al 50% e l'allegato elenco a causa della presenza nelle relative graduatorie di docenti già assunti a t.i. provenienti da GM/18;

c) per quanto di ragione dell'atto provvedimento dell'USR Lombardia del 18 agosto 2020 Prot. n.° 19221 che ha individuato i docenti destinatari di contratto a t.i. per la scuola primaria per l'a.s. 2020 - 21 e di assegnazione della provincia di titolarità;

d) del decreto dell'USR Lombardia del 17 agosto 2020, n.° 2353 con cui si è disposta la ripartizione del contingente di assunzioni del personale docente per l'a.s. 2020 - 21 per ciascuna classe di concorso e/o tipologia di posto dalle graduatorie concorsuali regionali e dalle GAE;

e) degli avvisi del 17 e 18 agosto 2020 dell'USR Lombardia e dell'allegato elenco di sedi vacanti dopo le operazioni di mobilità a.s. 2020 - 21;

f) del decreto dirigenziale dell'USR Lombardia dell'11.08.2020 con cui si è autorizzato il contingente per le assunzioni a t.i. del personale docente per l'a.s. 2020 - 21 ripartito tra le varie province della Lombardia;

g) per quanto di ragione degli avvisi dell'USR Lombardia del 7 agosto 2020, prot. 18367, e del 9 ed 11 agosto 2020 mediante cui l'ufficio ha comunicato agli aspiranti già in possesso di contratto a t.i. di formalizzare atto di rinuncia sul portale telematico del MIUR Polis Istanze on line senza avere provveduto al loro depennamento;

h) per quanto di ragione del D.M 08 agosto 2020 n.° 91 di autorizzazione alle assunzioni e di trasmissione del contingente da assumere a livelli regionale;

i) per quanto di ragione dei due decreti direttoriali dell'USR Lombardia nn.rr. 1858 e 1859 con cui l'Ufficio ha dato atto di avere proceduto alla cancellazione del personale proveniente dalle GM/18 nn.rr. 1546 che interessa le ricorrenti già assunto a t.i. e 85, e dunque di avere aggiornato ed epurato le graduatorie regionali al fine dell'assegnazione delle sedi vacanti;

l) dei Decreti direttoriali del 28.08.2020 dell'USR Lombardia e dell'allegato elenco nn.rr. 2417, 2418, 2419 e 2420 mediante cui si è proceduto ad ulteriore scorrimento di docenti provenienti dalle GM/18 in posizione successiva a quella delle ricorrenti ed assegnate le sedi sulle

province di preferenza delle ricorrenti, nonché rettificato solo per alcuni docenti le sedi sulle province assegnate;

m) per quanto di ragione dell'avviso dell'USR Lombardia del 26.08.2020 di pubblicazione ulteriori sedi disponibili;

n) di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente, ancorché incogniti e con riserva di motivi aggiunti e **per la condanna alla riassegnazione di sede sulle preferenze espresse per prime dalle ricorrenti trasferite in maniera illegittima sulle ultime province espresse quale quella di Varese in luogo delle prime espresse nella domanda inoltrata sul portale e che in maniera illegittima sono state assegnate a docenti provenienti da GM/18 in posizione deteriore rispetto alle ricorrenti, nonché al risarcimento dei danni, in forma specifica e/o generica (o per equivalente), ai sensi e per gli effetti degli artt. 33 e 35 del D.lgs. n. 80/98, così come modificati dall'art. 7 della legge n. 205/00.**

Indicazione dei soggetti controinteressati: a) tutti soggetti controinteressati coinvolti dalla procedura di assunzione a t.i., come autorizzata con D.M. n.° 91 dell'8 agosto 2020, regione Lombardia, relativa alla classe di concorso in cui sono ricomprese le ricorrenti ed indicata in ricorso per la scuola primaria (classe EEEE);

- La presente notifica per pubblici proclami è stata disposta con decreto del Presidente del T.A.R. Lombardia Milano III Sez. n.° 01091/2020 emesso nel giudizio pendente al n.° di r.g. 01445/2020 comunicato a mezzo pec del 02.09.2020.

- Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito istituzionale della giustizia amministrativa www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note dal sito;

Testo integrale del ricorso:

"ECC.MO T.A.R. LOMBARDIA - MILANO
RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE ED ISTANZA AI SENSI
DEGLI ARTT. 55) E 56) DEL C.P.A.

Per: le Signore: Elena BAGNARDI, nata a Brescia il 18.05.1973, (C.F. BGNLNE73E58B157H), Gelsomina CRESCENZI, nata a Sarno (SA) il 04.10.1959, (C.F. CRSGSM59IR44I438Q), Roberta GRANATA, nata a Piacenza il 31.12.1972, (C.F. GRNRRT72T71G535P), Rosaria LUONGO, nata a Napoli l'08.10.1977, (C.F. LNGRSR77R48F839Z), Rosetta MELIDORO, nata a Rotondella (MT), il 08.05.1966, (C.F.: MLDRTT66E48H591M), Laura PROVENZANO, nata a Sciacca (AG), il 24.02.1981, (C.F.: PRVLR A8164I533L), Valeria RACCOMANDATO, nata a Bollate (MI) il 05.06.1979, (C.F. RCCVLR79H45A940N), Antonella SCANDIFFIO, nata a Matera il 24.05.1978, (C.F. SCNNNL78E64F052N), Anna Rosa VIGILANTE, nata a Potenza il 30.10.1966, (C.F. VGLNRS66R70G942C), Barbara ZACCAGNI, nata Milano il 29.11.1974, (C.F.: ZCCBBR74S69F205B), rappresentate e difese, in virtù di mandato in calce del presente atto, dall'avv.to Antonello Manuel REGA (C.F. RGE NNL68A19F205G), elett.te dom.te nello studio di quest'ultimo in Sarno (SA) alla Via Bruto Fabricatore, n.°23; il quale difensore dichiara ai sensi degli artt. 170 e ss. c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni del presente procedimento al n.° di fax: 081/941239 nonché al seguente indirizzi di p.e.c.: a.rega@avvocatinocera-pec.it.

- Ricorrenti -

Contro: il **MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA** (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, dom.to ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Milano alla Via Freguglia, n.° 1 (Palazzo di Giustizia);

-Resistente -

Contro: il **MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, DIREZIONE GENERALE** (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, dom.to ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Milano alla Via Freguglia, n.° 1 (Palazzo di Giustizia)

-Resistente -

Contro: il **MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA** (C.F.: 80185250588) - **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, UFFICIO VII**, in persona del Dirigente pro tempore, dom.to ope legis presso l'Avvocatura l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Milano alla Via Freguglia, n.° 1 (Palazzo di Giustizia);

- Resistente -

NONCHE' nei confronti: delle **Signore:**

Lucia DE GRAZIA, nata a Potenza il 14.03.1981 e residente alla via Guerrazzi, n.° 57 in Monza (MB) ed **Anna Franca AMBROSIO**, nata a Napoli il 20.05.1956 e residente alla Via Montello, 25 Scacla C in Brescia.

- Controinteressate -

Per l'annullamento previa sospensiva:

a) dell'atto provvedimentale del 24.08.2020 n.° 1955 a firma del D.G. dell'USR Lombardia – Ufficio VII in uno all'allegato con cui sono individuati quali docenti destinatarii di contratto a tempo indeterminato per l'a.s. 2020 – 2021 sulla rispettiva classe di concorso in cui sono ricomprese le ricorrenti relativamente alla classe di concorso per la scuola primaria EEEE da GM/18 assegnate su provincia di Varese;

b) del decreto dirigenziale con pari data del 24.08.2020 n.° 19500 mediante cui il D.G. dell'USR Lombardia – Ufficio VII ha rettificato ora per allora l'atto di individuazione del 18 agosto 2020, Prot. n.° 19221 dei destinatarii di contratto a t.i. relativo al contingente da assumere per l'a.s. 2020 – 21 proveniente da graduatorie regionali di merito e da GAE al 50% e l'allegato elenco a causa della presenza nelle relative graduatorie di docenti già assunti a t.i. provenienti da GM/18;

c) per quanto di ragione dell'atto provvedimentale dell'USR Lombardia del 18 agosto 2020 Prot. n.° 19221 che ha individuato i docenti destinatarii di contratto a t.i. per la scuola primaria per l'a.s. 2020 – 21 e di assegnazione della provincia di titolarità;

d) del decreto dell'USR Lombardia del 17 agosto 2020, n.° 2353 con cui si è disposta la ripartizione del contingente di assunzioni del personale docente per l'a.s. 2020 – 21 per ciascuna classe di concorso e/o tipologia di posto dalle graduatorie concorsuali regionali e dalle GAE;

e) degli avvisi del 17 e 18 agosto 2020 dell'USR Lombardia e dell'allegato elenco di sedi vacanti dopo le operazioni di mobilità a.s. 2020 – 21;

f) del decreto dirigenziale dell'USR Lombardia dell'11.08.2020 con cui si è autorizzato il contingente per le assunzioni a t.i. del personale docente per l'a.s. 2020 – 21 ripartito tra le varie province della Lombardia;

g) per quanto di ragione degli avvisi dell'USR Lombardia del 7 agosto 2020, prot. 18367, e del 9 ed 11 agosto 2020 mediante cui l'ufficio ha comunicato agli aspiranti già in possesso di contratto a t.i. di formalizzare atto di rinuncia sul portale telematico del MIUR Polis Istanze on line senza avere provveduto al loro depennamento;

h) per quanto di ragione del D.M 08 agosto 2020 n.° 91 di autorizzazione alle assunzioni e di trasmissione del contingente da assumere a livelli regionale;

i) per quanto di ragione dei due decreti direttoriali dell'USR Lombardia nn.rr. 1858 e 1859 con cui l'Ufficio ha dato atto di avere proceduto alla cancellazione del personale proveniente dalle GM/18 nn.rr. 1546 che interessa le ricorrenti già assunto a t.i. e 85, e dunque di avere aggiornato ed epurato le graduatorie regionali al fine dell'assegnazione delle sedi vacanti;

l) dei Decreti direttoriali del 28.08.2020 dell'USR Lombardia e dell'allegato elenco nn.rr. 2417, 2418, 2419 e 2420 mediante cui si è proceduto ad ulteriore scorrimento di docenti provenienti dalle GM/18 in posizione successiva a quella delle ricorrenti ed assegnate le sedi sulle province di preferenza delle ricorrenti, nonché rettificato solo per alcuni docenti le sedi sulle province assegnate;

m) per quanto di ragione dell'avviso dell'USR Lombardia del 26.08.2020 di pubblicazione ulteriori sedi disponibili;

n) di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente, ancorché incogniti e con riserva di motivi aggiunti e per la condanna alla riassegnazione di

sede sulle preferenze espresse per prime dalle ricorrenti trasferite in maniera illegittima sulle ultime province espresse quale quella di Varese in luogo delle prime espresse nella domanda inoltrata sul portale e che in maniera illegittima sono state assegnate a docenti provenienti da GM/18 in posizione deteriore rispetto alle ricorrenti, nonché al risarcimento dei danni, in forma specifica e/o generica (o per equivalente), ai sensi e per gli effetti degli artt. 33 e 35 del D.lgs. n. 80/98, così come modificati dall'art. 7 della legge n. 205/00.

* * * * *

1) Le ricorrenti, quali docenti abilitate all'insegnamento sulla scuola primaria classe di concorso EEEE provenienti dalla G.M/18 con abilitazione conseguita in seguito al superamento del Concorso straordinario regionale bandito con DDG n.° 1546/ 18 dell'USR Lombardia, avendone i requisiti, hanno partecipato alla procedura di assunzione a t.i., come autorizzata con D.M. n.° 91 dell'8 agosto 2020, per l'assegnazione di sede provinciale nella regione Lombardia.

Le ricorrenti, conformemente a quanto disposto con l'avviso di convocazione per la scelta delle sedi provinciali, dell'U.S.R. Lombardia, del 7 ed 8 agosto 2020, hanno manifestato la volontà di essere assunte a t.i. inviando la domanda sulla scelta in ordine decrescente delle province della regione Lombardia, attraverso il portale telematico del MIUR, POLIS Istanze on Line .

Le docenti sono state tutte assegnate alla provincia di Varese, e laddove, nella scelta delle province inviata nella domanda, come innanzi detto, quella di Varese, era una provincia non di preferenza, la ottava per lo più per tutte le

ricorrenti, avendo le medesime interesse a province più vicine alla residenza o dove le stesse avevano già insegnato quali le province di Brescia e di Milano.

Le istanti, ha fatto pervenire in tempo utile, le proprie domande all'Ufficio competente che inspiegabilmente con l'atto principale lesivo impugnato del 24 agosto 2020, unitamente agli altri, le ha assegnate tutte sulla provincia di Varese, ciò nonostante vi fossero ancora posti residui da assegnare a scorrimento dalla GM/18 sia nella provincia di Brescia che di Milano ed altre province di maggiore interesse delle istanti, che inspiegabilmente sono stati assegnati addirittura ad un successivo contingente da GM/18 che ha interessato docenti con posizione deteriore in graduatoria regionale da concorso straordinario del 2018 n.° 1546 rispetto alle odierne ricorrenti, come ad es. le due controinteressate in epigrafe del presente atto citate.

Ed invero, l'Ufficio, nonostante avesse espressamente dichiarato, prima di individuare il contingente da assegnare sulle sedi provinciali, di avere correttamente disposto la cancellazione sia dalla GM/18 n. 1546 che è quella che occupa il caso in esame, che dalla GM/18 n. 85, con i due decreti impugnati del 18 luglio 2020. nn.rrr 1858 e 1859, tutti quei docenti che avevano già stipulato un contratto di assunzione a t.i., per effetto di scorrimenti autorizzati in precedenza; solo in data 24 agosto 2020, l'USR Lombardia dava atto dell'errore in cui era incorso ovvero sia di non avere correttamente epurato le predette graduatorie regionali, essendo risultati destinatari di contratti di assunzione a t.i., nell'individuazione del contingente numerico, anche i docenti delle GM/18 già assunti a t.i.

In ragione di tanto l'Ufficio, rettificava ora per allora il precedente provvedimento di individuazione dei destinatari di contratto di assunzione a t.i del 18 agosto 2020, tra cui non erano stati compresi i nominativi delle ricorrenti,

individuata, ai fini assunzionali, solo con atto del 24 agosto 2020, lasciando invariate le assegnazione di sede dei primi convocati del 18 agosto 2020, nonostante l'errore, e penalizzando le ricorrenti individuate per l'assegnazione di sede solo in data 24 agosto 2020.

Vieppiù va detto che l'Ufficio aveva comunicato con un primo atto di interpello del 12.08.20 che le convocazioni da graduatorie concorsuali da GM/18 ex DDG n. 1546/18 si sarebbero dovute effettuare fino alla posizione n.° 3722, risulta invece che la prima individuazione di sede del 18 agosto 2020 è stata effettuata solo fino alla posizione n.° 2923.

In ragione di tanto in data 21 agosto 2020 l'Ufficio con nuovo avviso comunicava che le operazioni di reclutamento ed assegnazione di sedi sarebbero riprese per la classe di concorso scuola primaria posto comune EEEE dal n. 3723 al n.° 4400.

La riprova e conferma dell'errore dell'Ufficio in cui è incorso, per non avere correttamente epurato le graduatorie concorsuali da tutti quei nominativi di docenti già assunti in precedenza da GM/18 e non depennati, prima di comunicare il contingente numerico da assumere, come contrariamente affermato nei decreti del 28 luglio 2020 nn.rrr 1858 e 1859, è data proprio dal successivo atto di assegnazione di sede del 28 agosto 2020, dove risultano residuati ben 136 posti da rinunce su GM/18 assegnati tra gli altri posti residuati, ai docenti dello scorrimento successivo a quello delle ricorrenti, in posizione deteriore in graduatoria, come innanzi detto, con atto provvedimentale del 28 agosto 2020,

Risulta di palmare evidenza che tutta la procedura di assegnazione di sede è viziata da illegittimità propria e derivata con effetti pregiudizievoli a

cascata negativi sicuramente per le ricorrenti tutte assegnate alla provincia di Varese e non soddisfatte sulle prime province espresse come ad es. Brescia.

L'atto di individuazione della sede provinciale si appalesa illegittimo, disparitario e violativo sia del criterio meritocratico che delle norme di legge che di seguito si richiamano nei motivi appresso, in quanto limita l'intervento in autotutela solo a parziale rettifica anziché disporre l'annullamento di tutta la procedura di assegnazione delle sedi a far data dal 18 agosto 2020, in presenza del grave vizio ab origine della p.a., di non avere calcolato il numero effettivo del contingente da assumere, per effetto del mancato depennamento dei docenti da GM/18 già assunti in precedenza e per avere alterato, con i propri atti provvedimenti, il rapporto tra le sedi vacanti ed il contingente effettivo da assumere. Ad oggi infatti non è dato sapere, essendo incognito tale elemento, di quanti fossero i docenti da depennare perché già assunti a t.i.. in precedenza e, dunque, da non calcolare nel contingente da assumere.

Solo per fini informativi si segnala che altri Uffici scolastici come quello della Regione Lazio per una problematica similare di mancato aggiornamento ed epurazione dalle graduatorie di docenti già assunti a t.i., hanno rifatto le procedure di assegnazione delle sedi ai docenti ai fini assunzionali per l'a.s. 2020 - 21, proprio al dichiarato fine di non alterare con effetti a cascata le assegnazioni dei docenti su sedi provinciali illegittime.

Va detto peraltro che l'Ufficio pur compulsato da atti di diffida all'annullamento in autotutela de qua da alcune ricorrenti, non ha dato riscontro alcuno

*2) I provvedimenti censurati sono illegittimi e, pertanto, vanno annullati, per i seguenti **MOTIVI**:*

- I. VIOLAZIONE DI LEGGE SEGNOTAMENTE DEGLI ARTT.2), 3) E 97) DELLA COSTITUZIONE;
- II. VIOLAZIONE DI LEGGE SEGNOTAMENTE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI CUI ALLA L. N.° 241/90 E S.M.I.;
- III. VIOLAZIONE DI LEGGE SEGNOTAMENTE DEL PRINCIPI IN MATERIA DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE DOCENTE SEGNOTAMENTE DEGLI ARTT. 399) CO. 3 BIS DEL D.LGS N.° 297/94 COME RIFORMULATO E NOVELLATO DAL D.L. N.° 126/19 CONV. IN L. N.° 159/19;
- IV. VIOLAZIONE DI LEGGE DEL D.M. N.° 25/20;
- V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE MIUR DEL 7 AGOSTO 2020 N.°23825. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N.° 241/90 E S.M.I. - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.
- VI. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI AUTOTUTELA ED ANNULLAMENTO DI ATTI. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DELLA FUNZIONE. DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI. ILLOGICITÀ PERPLESSITÀ. ARBITRARIETA'. INGIUSTIZIA MANIFESTA. DISPARITA' DI TRATTAMENTO.CARENZA DI ADEGUATA MOTIVAZIONE.

La procedura assunzionale dei docenti provenienti da GM/18 n.° 1546, è disciplinata dall'art. 399) del D.L. n.° 297/94 (d'ora innanzi per brevità T.U. Scuola) il quale dispone che, per tutti i gradi di istruzione, le nomine in ruolo del personale docente avvengono per il 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e per il 50% dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1), comma

605, lettera c) della L. n.° 296/06. Il comma 3) bis del suddetto articolo testé citato espressamente stabilisce che "... ... l'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quelle di immissioni in ruolo. La disposizione normativa innanzi citata supera, a partire dalle immissioni in ruolo per l'a.s. 2020 - 21 tutte le precedenti disposizioni di parte speciale o settoriali, in quanto si tratta di una modifica sostanziale alla normativa generale. L'art. 1) comma 17 del D.L. n.° 126/19 convertito in L. n.° 159/19 stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 399) commi 3 e 3 bis del T.U. Scuola, non sono derogabili dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Sono fatte salve solo le disposizioni transitorie applicabili solo alle assunzioni fatte prima dell'a.s. 2020 - 21.

Per la scuola dell'infanzia e primaria l'art. 4) comma 1 - ter e quater lett. a) e b) del D.L. n.° 87/18 conv. In L. n.° 96/18 stabilisce l'immissione in ruolo sia dei vincitori di concorso indetto con DDG Miur n. 105 e 107 del 23.02.16, sia, a seguire, con lo scorrimento delle graduatorie di merito concorsuali straordinarie regionali indetto con Decreto Dipartimentale del MIUR n.° 1546/18 che interessa il caso in esame. La nuova normativa prevede che gli Uffici scolastici regionali assegnino i posti resisi disponibili e vacanti l'anno precedente, in virtù del ben noto principio generale della copertura dei posti vacanti e disponibili. Per quanto concerne i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie della procedura straordinaria bandita con D.D. n.° 1546/18, tale immissione in ruolo comportava la decadenza automatica dalle altre graduatorie; la norma non prevedeva che i docenti assunti a t.i. in precedenza potessero

permanere nelle altre graduatorie in cui erano inseriti, peraltro la stessa L. n. 107/15 espressamente prevede il deprezzamento dalle GAE e dalle g.i. di tutti i docenti assunti a t.i., per cui è del tutto illegittimo da parte dell'Ufficio avere chiesto ai docenti già assunti di formalizzare atto di rinuncia all'assunzione a t.i., Tale modo di operare da parte dell'USR Lombardia non è affatto conforme a quanto posto dalle norme su citate.

Per l'a.s. 2020 - 21 il MIUR aveva trasmesso ed autorizzato con atto ministeriale la consistenza effettiva del contingente da assumere, avvalendosi del sistema informativo del MIUR e comunicato proprio dai singoli Uffici scolastici territorialmente competenti, tramite gli Uffici scolastici regionali. Il contingente di nomina in ruolo è stato calcolato su tutti i posti censiti dal sistema informativo risultanti vacanti e disponibili al termine delle operazioni di mobilità di tutti i gradi di istruzione nei limiti del contingente autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, come riportato nel decreto ministeriale relativo alle nomine in ruolo del dicastero dell'economia.

Gli USR, provvedono alle assunzioni ripartendo i posti per ruoli posti e classi di concorso, e, qualora, il contingente da assumere sia inferiore al numero delle disponibilità effettive, il personale viene nominato secondo la consistenza delle singole graduatorie regionali. Gli uffici scolastici regionali prima di dare avvio alle procedure assunzionali per chiamata di cui all'art. 1) co. 17 e 17 septies del D.L. n.° 126/19 conv. in L. n.° 159/19, aggiornano al sistema informativo le graduatorie afferenti ai loro territori, utilizzando le funzioni informatiche ministeriali e cancellando gli aspiranti già destinatari di proposte di assunzione a t.i. nel corso delle immissioni operate entro l'anno corrente.

Essendo tale il dettato normativo non si comprende l'errore in cui è incorsa la p.a., non certo qualificabile come di ordine materiale, apparendo

piuttosto una vistosa violazione di legge dell'amministrazione che ha operato in totale illegittimità non epurando le graduatorie territoriali di competenza prima di comunicare ed interpellare il contingente da assumere. Vieppiù va detto che il MIUR con circolare n.º 23825 diramata il 7 agosto 2020 a tutti gli Uffici scolastici regionali, ai fini del perfezionamento del D.M. di autorizzazione alle immissioni in ruolo di personale docente scolastico per l'a.s. 2020 - 21 per un numero complessivo di 84.808 posti su base nazionale, raccomandava proprio di provvedere alla registrazione delle informazioni conseguenti alle già avvenute immissioni in ruolo di docenti per l'anno in corso ed eventuali rinunce, ma così evidentemente non è stato per l'USR Lombardia.

Si è già detto invece, di come su un caso analogo, invece l'USR Lazio ha ripetuto tutta la procedura con nota che si allega agli atti.

Sempre il MIUR aveva chiarito che tutti i docenti assunti a t.i, dopo l'anno di prova sarebbero decaduti da altre nomine in ruolo, anche per quelli inseriti con riserva in GAE per effetto di contenziosi in essere fino ai provvedimenti giurisdizionali, ad eccezione delle graduatorie del concorso ordinario del 2016.

Emerge dunque per tabulas, che l'Ufficio non ha operato correttamente, ha alterato il rapporto tra il numero dei docenti da convocare ai fini assunzionali e le sedi provinciali libere, proprio a causa del mancato aggiornamento delle graduatorie con il depennamento dei docenti già assunti; per tale motivo assorbente si chiede l'annullamento di tutta la procedura di assegnazione dei posti, partitamente di quella che ha visto assegnate le docenti tutte solo sulla provincia di Varese e non sulle sedi primarie da loro espresse.

L'assegnazione dei posti fatta da GM/18 dell'USR Lombardia per la primaria ha visto solo la convocazione di docenti fino alla posizione 2923, anziché scendere nello scorrimento anche alla posizione 3722 come comunicato

dall'Ufficio, e cosa ben più grave all'esito erano residuati molti posti da GM/18 sia nelle province di Brescia 136 posti, Milano 353 posti il tutto per un totale di ben 930 posti ripartiti per tutte le province e non solo per quella di Varese. Del perché tale scorrimento non è continuato fino alla posizione 3722 dove erano ricomprese le odierne ricorrenti e del perché tali posti non sono stati assegnati non è dato sapere; vieppiù va detto che tali posti si erano liberati, come riportato nell'atto di rettifica del 24 agosto 2020 dell'USR Lombardia, per la presenza di docenti provenienti da GM/18 e non da GAE che erano già stati assunti a t.i., si cita testualmente la nota di rettifica "preso atto che fra gli individuati sono presenti docenti già destinatari dei provvedimenti di cancellazione delle graduatorie concorsuali sopra citate, le graduatorie concorsuali ivi citate nel documento sono proprio quelle dei concorsi regionali tra cui anche quello straordinario della GM/18 n.° 1546 delle docenti in questione. Nella stessa nota di rettifica in autotutela si erano richiamati in premessa, come già innanzi detto, i due decreti del 28 luglio 2020 nn..rri 1858 e 1859 mediante cui l'ufficio dava atto che erano stati depennati e cancellati dalle GM/18 1564 e 85 i docenti già assunti con contratto a t.i.. La P.A. in tale modo ha alterato il rapporto tra i docenti da assegnare e le sedi disponibili; ha operato in maniera disparitaria non assegnando a scorrimento anche alle ricorrenti i posti che già residuavano alla data del 21 agosto 2020 sulle altre province oltre Varese ed ha assegnato a docenti in posizione deteriore rispetto alle ricorrenti i posti che si erano già liberati sulle altre province come ad es. Brescia, Milano, Bergamo dopo le assegnazioni del primo contingente del 18 e 21 agosto 2020. La rettifica operata quale atto di amministrazione di secondo grado, trae come presupposto non una semplice irregolarità ma implica l'esistenza di elemento invalidante che ha inciso negativamente sugli atti amministrativi, violando compiti demandati da norme

inderogabili di legge statale all'Ufficio quale quello del depennamento dalle graduatorie dei docenti dichiarati decaduti dalle assunzioni ai sensi del novellato art. 399) T.U Scuola co. 3 bis prima di comunicare il contingente da assumere.

Costituisce jus receptum ed è orientamento conforme in giurisprudenza quello secondo cui, in materia di autotutela e di annullamento e/o rettifica di atti del procedimento amministrativo ex L. n.° 241/90 e s.m.i. la rettifica opera solo laddove si abbia la certezza che gli atti di una sequenza singola del procedimento amministrativo siano immuni da qualsiasi vizio di illegittimità, con salvezza degli effetti prodotti, come non pare nel caso in esame, atteso che risulta documentalmente provato per tabulas che l'atto presupposto da cui sono originati gli atti conseguenti del contingente da assumere è erroneo quanto al numero dei docenti, proprio perché, contrariamente a quanto posto dalla norma su citata, le graduatorie non sono state epurate prima di assegnare la sede, ne offre prova sia la nota di rettifica del 24.08.2020 dell'ufficio sia i due decreti del 28 luglio 2020 innanzi citato. (cfr.:ex multis: C.d.S. , in S.G. Sez. II, n.° 3537/20).

Orbene del tutto disparitario è parso il trattamento riservato alle ricorrenti che non solo non si sono viste scorrere la graduatoria fino alla posizione 3722 come dichiarato dall'ufficio con l'avviso del 12 e ss. agosto 2020, in più non sono state loro assegnate le sedi sulle province i cui posti erano liberi, per quanto innanzi detto ed in più sono state danneggiate anche dalle assegnazioni di sedi sulle province di loro preferenza ai docenti in posizione deteriore provenienti dalla stessa graduatoria con la convocazione del 28 agosto 2020.

La P.A. ha illegittimamente, a causa della sua omissione, originato incongruenze numeriche nel prospetto dei docenti da assegnare su sede; ha, solo

all'atto dello scorrimento, verificato che alcuni docenti di cui non è dato conoscere la consistenza numerica, dovevano già essere stati depennati e non individuati quali docenti da assumere con ciò alterando e vanificando il diritto al giusto scorrimento da graduatoria concorsuale.

Alla luce di tutto quanto innanzi, risulta di palmare evidenza l'illegittimità di tutta quanta l'attività amministrativa perpetrata dalla p.a. agente, in danno delle ricorrente in spregio della normativa innanzi richiamati, nonché dei principi generali di buon andamento ed imparzialità della P.A.. Per tali ragioni le ricorrenti, in considerazione di tutto quanto innanzi esposto, intendono agire, oltreché per l'annullamento degli atti impugnati, anche per l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto al giusto scorrimento ed assegnazione di sede a loro più favorevole come da preferenze espresse, secondo criteri meritocratici.

I danni economici e morali conseguenti sono in re ipsa, il tutto potrà essere meglio accertato, in corso di causa, anche a mezzo di una C.T.U. che sin d'ora si richiede;

RISARCIMENTO DEL DANNO

Si formula espressa richiesta di risarcimento dei danni, ai sensi degli artt. 33 e 35 del D.lg. n. 80/98, come modificati dall'art. 7 della legge n. 205/2000, sussistendone i presupposti connessi la perdita inesorabile di vedersi assegnare su sede provinciale legittima secondo i criteri dell'ordinario scorrimento meritocratico finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato.

In via subordinata, va formulata la richiesta di risarcimento in forma generica e per equivalente, connessa con la perdita di chance e con la necessità di un ristoro patrimoniale, che l'On.le Collegio riterrà giusto determinare.

ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL D.LVO N.° 104 DEL 2010

Sussiste una situazione di estrema gravità ed urgenza tale da invocare la misura cautelare con decreto presidenziale monocratico ante causam rappresentato dalla esigenza di ammettere a rivalutazione di sede provinciale le docenti, anche con riserva, atteso che sono ancora in corso le procedure di assegnazione di sede da parte dell'USR Lombardia prima che si dia avvio alle attività scolastiche e, dunque, la dilazione della concessione delle misure cautelari sino alla data della prima udienza utile fissata per la trattazione della camera di consiglio pregiudicherebbe irrimediabilmente gli effetti eventualmente ripristinatorii di una eventuale auspicata ordinanza collegiale di accoglimento.

ISTANZA DI SOSPENSIVA.

*Si formula espressa istanza di sospensiva degli atti impugnati. Circa il **fumus boni iuris** si rinvia i motivi di ricorso.*

In ordine al danno grave ed irreparabile esso è in re ipsa e coincide con l'irreversibile compromissione del diritto delle istanti.

Lo stesso interesse pubblico, coincidente con la necessità di non alterare le regole della par condicio non verrebbe lesa da un eventuale annullamento anche in parte qua del procedimento.

3) Per i motivi svolti, si conclude per l'accoglimento del ricorso e della domanda cautelare interinale monocratica, nonché della misura cautelare richiesta all'esito della camera di consiglio per la sospensione degli atti impugnati, con vittoria di spese con il favore della distrazione.

In rito ove mai si ritenesse necessario integrare il contraddittorio si chiede sin d'ora di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami nelle forme previste ai sensi dell'art. 52, comma 2, del C.P.A. anche mediante la pubblicazione sul sito internet del MIUR – USR Lombardia in questione, ai fini

della pubblicità legale, in sostituzione di quella sulla Gazzetta Ufficiale e sul B.U.R.C. della Regione Lombardia maggiormente onerosa e più complessa dato l'elevato numero dei potenziali controinteressati.

Ai fini del contributo unificato di cui agli artt. 9) e ss. del D.P.R. n.° 115/02 e s.m.i. si dichiara che il presente giudizio attiene alla materia del pubblico impiego ed il contributo unificato viene corrisposto nella misura corrispondente di € 650,00.

Sarno (SA), lì 30.08.2020.

Avv. Antonello Manuel REGA “

Il presente avviso deve essere pubblicato sul sito web dell'USR Lombardia, così come prescritto da decreto presidenziale del TAR Lombardia Milano III Sez. n.° 01091/2020 nel ricorso pendente al n.° di r.g. 01445/2020 entro tre giorni dall'invio a mezzo mail della presente richiesta a: USR LOMBARDIA - NOTIFICA PUBBLICI PROCLAMI - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: VOLTA LUCIANA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EMAIL: luciana.volta@istruzione.it; GESTORE DELLA PROCEDURA DE SILVESTRI ELENA EMAIL: elena.desilvestri@posta.istruzione.it, da apporre in calce alla detta richiesta di avviso con la espressa indicazione che la pubblicazione è effettuata in esecuzione del presente decreto presidenziale succitato che si allega alla presente.

Il predetto avviso con la documentazione allegata deve essere mantenuto sul sito web dell'USR Lombardia fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado del presente giudizio per il merito.

L'avvenuta pubblicazione con le prescritte modalità dovrà essere attestata dall'USR Lombardia in favore delle ricorrenti istanti con la

specificazione della data a partire dalla quale la pubblicazione è stata effettuata, la cui attestazione deve essere rilasciata dall'USR Lombardia entro e non oltre tre giorni dalla presente richiesta.

Le parti sono onerate al deposito nel fascicolo telematico della prova con le pubblicazioni entro e non oltre il 17 settembre 2020, con l'avviso che eventuali ritardi dell'ufficio non potranno essere imputati alle ricorrenti.

Sarno (SA), lì 04.09 2020.

Avv. Antonello Manuel REGA